

Prot. n.71/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 7 Febbraio 2013

Oggetto: **Autoliquidazione dei premi INAIL 2012-2013**

Si riepilogano gli aspetti operativi di maggiore interesse per le imprese ai fini dell'effettuazione dell'autoliquidazione dei premi INAIL 2012/2013, in scadenza il 18 febbraio 2013

Ai fini dell'autoliquidazione dei premi 2012-2013, il datore di lavoro deve:

entro il 18 febbraio 2013:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione, utilizzando il "Modello di pagamento unificato – F24";
- comunicare la riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2013;

entro il 18 marzo 2013:

- presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni corrisposte nell'anno 2012, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione.

I termini abituali del 16 febbraio e del 16 marzo coincidono, nel corrente anno, con un sabato; pertanto, a norma dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, detti termini si intendono differiti, rispettivamente, al 18 febbraio e al 18 marzo 2013.

L'autoliquidazione dei premi deve essere effettuata esclusivamente in via telematica.

L'esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le aziende "attive"; in caso di cessazione di attività assicurata nel corso dell'anno, infatti, la denuncia delle retribuzioni deve continuare ad essere effettuata con il modulo cartaceo, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione di detta attività (v., al riguardo, la circolare della Direzione Generale dell'INAIL n. 1 del 10 gennaio 2012, sulla nostra circolare n. 49 del 16.1.2012).

Per l'espletamento delle operazioni di autoliquidazione, sul sito internet www.inail.it, sezione Punto Cliente, l'INAIL mette a disposizione degli utenti, in possesso delle necessarie credenziali, i servizi telematici di seguito indicati:

- "AL.P.I. online": tale servizio consente la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni e calcola il premio dovuto. L'Istituto rilascia per posta elettronica una ricevuta completa di riproduzione delle dichiarazioni trasmesse. Con lo stesso servizio è inoltre possibile effettuare la comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione;
- "Invio Telematico Dichiarazione Salari": permette l'invio delle retribuzioni prodotte in formato elettronico secondo i tracciati record descritti nel paragrafo "Invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni – Descrizione dei tracciati record" della "Guida

all'autoliquidazione", pubblicata sul predetto sito internet. Con lo stesso tracciato record è possibile comunicare il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione;

- "Riduzione Presunto": consente di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata premio;

- "Visualizza basi di Calcolo": permette di visualizzare le basi di calcolo del premio della singola azienda;

- "Richiesta basi di Calcolo": mediante tale servizio possono essere richieste le basi di calcolo del premio in formato elettronico. Il portale Punto Cliente elabora la richiesta e restituisce un file denominato BASI.TXT (in formato compresso WINZIP).

Nel fare rinvio per un maggiore dettaglio alla citata "Guida all'Autoliquidazione", si riepilogano sulla materia in argomento gli aspetti operativi di maggiore interesse per le imprese.

TASSI DI PREMIO APPLICABILI PER L'ANNO 2013

Sulla base del disposto dell'art. 23 delle "Modalità tariffarie" approvate con Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, l'INAIL, entro il 31 dicembre 2012, dovrebbe aver trasmesso alle aziende assicurate, il Modello 20SM, recante – per ciascuna delle voci tariffarie inserite nella stessa posizione assicurativa territoriale (P.A.T.), ovvero, nei casi di posizioni "ponderate", per ogni P.A.T. – la misura del tasso di premio applicabile per l'anno 2013, con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, nonché dei connessi oneri, del numero dei "lavoratori-anno" e del tasso specifico aziendale, relativi al triennio 2009/2010/2011 o al minor periodo interessato. Si ricorda che, secondo quanto segnalato dall'INAIL nella nota del 6 giugno 2012, i provvedimenti in oggetto vengono trasmessi esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alle aziende i cui indirizzi sono stati già acquisiti dall'Istituto.

Il fac-simile di tale modello e la guida alla lettura dei dati nello stesso contenuti, unitamente ai criteri per la determinazione del tasso di premio applicabile ed ai parametri per il calcolo del tasso specifico aziendale riferito al triennio 2009/2010/2011, sono pubblicati sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo sopra specificato.

Si ricorda che il tasso risultante dal Modello 20SM riflette l'eventuale oscillazione del tasso medio di tariffa "per prevenzione infortuni e igiene del lavoro" nei primi due anni dalla data di inizio della attività ("Codice 2") ovvero "per andamento infortunistico" dopo il primo biennio di attività ("Codice 3"), ai sensi, rispettivamente, degli articoli 19-21 e dell'art. 22 delle menzionate Modalità tariffarie.

Come già accennato l'oscillazione del tasso medio di tariffa "per andamento infortunistico" (sia in riduzione che in aumento) è applicata dall'INAIL in automatico, sulla base di due specifici indicatori (riportati anch'essi nel Modello 20SM): il "tasso specifico aziendale" ed i "lavoratori-anno".

In particolare, il tasso specifico aziendale risulta dal rapporto fra gli oneri sostenuti dall'Istituto e le retribuzioni erogate dall'azienda nei primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione (ovvero del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni).

Il termine "lavoratori-anno" riflette, ai sensi dell'art. 22, comma 4, delle Modalità tariffarie, il rapporto annuo fra le masse retributive soggette a contribuzione INAIL e la retribuzione media ottenuta moltiplicando per trecento la retribuzione media giornaliera dei casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea,

se pari o superiori a dieci nell'anno, ovvero la retribuzione media giornaliera dell'anno stesso relativa al "grande gruppo" di tariffa cui la posizione assicurativa appartiene, se i predetti casi sono inferiori a dieci.

Si pone, altresì, in rilievo che nel computo degli oneri complessivamente imputabili non rientrano, in forza del combinato disposto dell'art. 22, comma 3, e dell'art. 9 delle Modalità tariffarie, gli oneri attribuibili agli infortuni "in itinere" (in quanto già inclusi nei cosiddetti oneri "a caricamento" e quindi ripartiti fra tutti i settori in funzione delle retribuzioni) e gli importi effettivamente recuperati dall'INAIL in via di "surroga" nei confronti dei terzi responsabili dell'evento indennizzato, ovvero in via di "regresso" nei confronti dello stesso datore di lavoro, fino a concorrenza di quanto caricato.

BASI PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI

Oltre alla documentazione concernente il tasso di premio applicabile per il corrente anno, è previsto che l'INAIL trasmetta alle aziende assicurate, in allegato ad una nota informativa di accompagnamento, il prospetto delle basi di calcolo per la determinazione del premio di autoliquidazione 2012-2013.

Nelle istruzioni per la lettura di tale prospetto (il cui fac-simile è reperibile all'indirizzo internet citato in premessa), l'INAIL evidenzia, fra l'altro, quanto in appresso sintetizzato.

· Campo "Presenza rischio sil/asb": se è valorizzato con "1" indica la presenza del rischio silicosi/asbestosi per la corrispondente voce tariffaria.

· Campo "Fondo amianto L. 244/2007": se è valorizzato con "SI", al premio calcolato per la voce corrispondente deve essere applicata l'addizionale per il Fondo per le vittime dell'amianto.

Si ricorda che, ai sensi del Decreto Ministeriale 12 gennaio 2011, n. 30, sono tenute al versamento dell'addizionale le imprese assicurate all'INAIL, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Tali imprese sono, secondo un principio di mutualità, quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei suddetti benefici previdenziali, per un numero di lavoratori uguale o superiore a duemila soggetti, classificate secondo le Tariffe dei premi approvate con Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, alle seguenti voci:

- Gestione "Industria" – voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;

- Gestione "Terziario" – voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;

- Gestione "Artigianato" - voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;

- Gestione "Altre Attività" – voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100.

In proposito, la "Guida all'Autoliquidazione" segnala che, con Determina del Presidente dell'INAIL n. 100 del 23 ottobre 2012 (il relativo decreto ministeriale è in corso di emanazione), la nuova misura dell'addizionale, a carico delle imprese, a decorrere dall'anno 2012, è pari all'1,08%, da applicare sia alla regolazione 2012 sia alla rata 2013 (v., al riguardo, le istruzioni operative dell'INAIL del 15 gennaio 2013. Si ricorda che, in merito all'addizionale per il Fondo delle vittime per l'amianto, la Direzione

Generale dell'INAIL ha fornito istruzioni con circolare n. 32 del 5 maggio 2011 e note del 15 giugno 2011 e 4 ottobre 2011.

L'addizionale in discorso è stata fissata in misura pari all'1,44% per gli anni 2008 e 2009, all'1,07% per l'anno 2010 e la rata anticipata 2011 e all'1,03% per l'anno 2011 e la rata anticipata 2012.

* * *

Circa le basi imponibili per il calcolo dei premi, si rammenta che la Direzione Generale dell'Istituto, con circolare n. 16 del 27 marzo 2012, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile e le retribuzioni convenzionali a valere agli effetti del versamenti dei premi per l'anno 2012.

I valori del minimale e del massimale di rendita, ai quali sono correlati, in particolare, la retribuzione convenzionale degli allievi dei corsi di istruzione professionale e dei lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, la retribuzione convenzionale dei lavoratori d'area dirigenziale, nonché i limiti minimo e massimo di retribuzione imponibile dei lavoratori "parasubordinati" e degli sportivi professionisti dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono stati rideterminati dal Decreto Ministeriale 22 maggio 2012, nei rispettivi importi di € 15.514,80 ed € 28.813,20.

In riferimento a tale decreto ministeriale, la Direzione Generale dell'INAIL ha diramato la circolare n. 42 del 5 settembre 2012.

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

Come accennato, la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell'anno 2012 (Modello 1031) deve essere presentata all'Istituto utilizzando i servizi telematici "*Invio Telematico Dichiarazione Salari*" o "*AL.P.I. online*".

In caso di posizioni assicurative territoriali ponderate, le retribuzioni vanno suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione.

Se sul modulo della basi di calcolo sono indicati più periodi (colonna "DAL" e colonna "AL") per lo stesso anno, le retribuzioni devono essere indicate per singolo periodo.

COMUNICAZIONE MOTIVATA DI RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE

Nel caso in cui il datore di lavoro preveda di erogare ai dipendenti assicurati, nel corso del 2013, un monte retributivo di importo inferiore a quello effettivamente corrisposto nel 2012, per una o più posizioni assicurative, deve darne motivata comunicazione all'INAIL, entro il 18 febbraio 2013, mediante il servizio telematico "*Riduzione Presunto*" (tra le possibili motivazioni: la chiusura dell'azienda o di singoli reparti; la riduzione del personale; la mancata sostituzione di lavoratori che lascino il servizio per età o altri motivi; il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni).

CALCOLO DEL PREMIO

Ai fini della determinazione della rata premio per il 2013 e della regolazione per il 2012, il datore di lavoro deve tenere conto, per ciascun titolo, dei conteggi afferenti le singole posizioni assicurative territoriali e, quindi, delle eventuali compensazioni effettuate all'interno di esse.

Qualora risulti a credito dell'azienda, l'importo complessivo della regolazione (cosiddetta "regolazione passiva") potrà essere detratto dall'ammontare della rata

premio; in questo caso, nell'apposito spazio del modulo da utilizzare per il pagamento (v. infra) dovrà essere indicato il risultato netto della compensazione.

In sede di calcolo della regolazione, inoltre, potrà trovare applicazione la riduzione del tasso medio di tariffa "per prevenzione" eventualmente richiesta per il 2012, se, ovviamente, concessa dall'INAIL con formale provvedimento.

Il saldo finale da autoliquidazione a credito per i datori di lavoro può essere utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. L'eventuale credito residuo può essere utilizzato per pagare quanto eventualmente dovuto ad altre Amministrazioni. Prima di effettuare qualsiasi compensazione, il datore di lavoro deve verificare presso la competente Sede dell'Istituto l'effettiva sussistenza del credito.

MODULO PER IL VERSAMENTO DEL PREMIO

Il versamento dei premi da autoliquidazione deve essere effettuato mediante il "Modello di pagamento unificato – F24".

Le istruzioni per la compilazione della sezione di detto modello riservata all'Istituto sono contenute nell'opuscolo illustrativo richiamato in premessa.

L'INAIL ricorda che ai sensi dell'art. 37, comma 49, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i pagamenti esclusivamente con modalità telematiche, anche per il tramite di intermediari abilitati, secondo i criteri forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 30 del 29 settembre 2006.

COMUNICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO IN QUATTRO RATE

Ai sensi dell'art. 59, comma 19, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 55, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione dei premi può essere frazionato in quattro rate di eguale importo.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 18 febbraio 2013, versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto, comprensivo dell'addizionale "ANMIL".

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2013 e vanno maggiorate degli interessi.

Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

Come segnalato, la Direzione Generale dell'INAIL ha reso noto che il menzionato Dicastero ha indicato nella misura del 3,11%, in ragione d'anno, il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2012-2013 in caso di pagamento frazionato nel medesimo ai sensi della normativa sopra richiamata.

Sulla base del suddetto tasso di interesse l'Istituto ha quantificato nelle misure in appresso evidenziate i coefficienti applicabili, da parte dei datori di lavoro che usufruiranno del pagamento frazionato del premio in occasione dell'autoliquidazione 2012-2013 in scadenza il 18 febbraio 2013, sugli importi dei ratei successivi al primo:

Scadenza rate	Coefficienti
16 maggio 2013	0,00741288
16 agosto 2013	0,01525178
16 novembre 2013	0,02309068

Secondo quanto previsto dal comma 11-bis, inserito nell'art. 37 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, dal Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, il pagamento della rata di agosto può essere effettuato, senza maggiorazioni, entro il giorno 20 agosto 2013.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo n. 241/1997, il pagamento in scadenza al 16 novembre 2013 (sabato) può essere effettuato entro il 18 novembre 2013, senza applicazione di sanzioni.

La volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate, qualora si acceda al beneficio per la prima volta, nonché la revoca della predetta facoltà, deve essere comunicata esclusivamente tramite il servizio "AL.P.I. online" oppure "Invio Telematico Dichiarazione Salari", barrando l'apposita casella del "Modello 1031" telematico, da presentare entro il 18 marzo 2013.

Con specifico riguardo ai datori di lavoro autorizzati ad effettuare gli adempimenti in autoliquidazione entro il 18 giugno 2013 (in quanto titolari di posizioni assicurative istituite alla fine dell'anno 2012, ovvero di posizioni assicurative esistenti, per le quali l'INAIL non abbia fornito le basi di calcolo in tempo utile per il rispetto del termine del 16 febbraio) e che in tale occasione usufruiranno del pagamento frazionato del premio, le istruzioni operative in parola precisano che, fermo restando alla predetta data il versamento del 50% di quanto dovuto, sono stati fissati i seguenti coefficienti:

Scadenza rate	Coefficienti
16 agosto 2013	0,00511233
16 novembre 2013	0,01295123

POSIZIONI ASSICURATIVE DI NUOVA EMISSIONE

Qualora l'attività sia iniziata nell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione "rata" della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
 Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)